



"STATUTO

della società cooperativa consortile
"ITALYLATINAHOTELS - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615/ter e degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 228/2001, la società cooperativa consortile a mutualità prevalente con scopo consortile con la denominazione **"ITALYLATINAHOTELS - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE"** retta, ai sensi dell'articolo 2519, comma 2, c.c., dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Latina.
L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune. In caso di cambiamento dell'indirizzo della sede sociale, gli amministratori devono darne prontamente comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci.
Essa potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

La società, che ha scopo mutualistico e non lucrativo, ha per oggetto - attraverso un'organizzazione comune, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, per lo svolgimento e la disciplina di determinate fasi delle imprese dei soci - l'esercizio di attività turistico-alberghiere. In particolare, la società ha come scopo:

- assicurare la programmazione dell'attività turistico-alberghiera e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- concentrare l'offerta, promuovere e commercializzare l'attività dei soci attraverso l'istituzione di una rete comune;
- gestire ed effettuare, per conto dei soci, le fasi della pubblicità e della promozione turistico-alberghiere, fornendo ai soci stessi i mezzi tecnici appropriati per ridurre i costi di produzione;
- promuovere l'attività turistica, alberghiera, della ristorazione e di tutte le attività ad esse connesse o complementari ivi compreso la promozione dei prodotti tipici locali e di filiera corta, in Italia ed all'estero, con lo svolgimento di azioni pubblicitarie, d'informazione ai consumatori, di predisposizione di cataloghi informativi, di etichette, di partecipazione ed organizzazione di manifestazioni, fiere, feste, sagre, esposizioni, con



- l'allestimento di padiglioni, ed ogni altro idoneo mezzo promozionale;
- creare, gestire e coordinare centri di prenotazione di alberghi e ristoranti anche in forma centralizzata e telematica;
 - migliorare l'accoglienza e l'attrattiva complessiva delle aree territoriali interessate, attraverso lo sviluppo e l'istituzione di centri di ricettività, attività turistico-alberghiere, ricreative, sportive e di ristorazione;
 - fornire assistenza e consulenza tecnica e commerciale ai soci;
 - divulgare, promuovere e coordinare studi, ricerche e sperimentazioni, organizzare corsi di formazione concernenti il miglioramento delle proprie attività;
 - concordare, nell'interesse dei soci, le modalità di svolgimento dell'attività turistico-alberghiera, promuovere l'ottenimento di disciplinari comuni, di certificazioni e di marchi di qualità, nazionali ed internazionali, al fine di valorizzare e tutelare l'attività svolta dalla società e dai soci;
 - rappresentare i soci nei confronti degli Organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti, pubblici o privati, comunque interessati;
 - formulare proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipare alla formazione dei programmi nel settore dell'attività turistico-alberghiera;
 - curare la stipulazione di contratti e convenzioni con Enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, la partecipazione a gare, aste o licitazioni private;
 - curare la rilevazione e divulgazione di dati ed informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. La società intende operare quale "cooperativa a mutualità prevalente", in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c.

Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività.

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà, tra l'altro, acquistare, vendere, locare beni mobili, immobili e mobili registrati; assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali, in favore di soci o di terzi; costituire trust; assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e di integrare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a



consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo; aderire ad altre organizzazioni di albergatori.

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della società, gli enti e le società che svolgano attività turistico-alberghiera, in conformità ai requisiti stabiliti da apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 2520 codice civile, il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito; l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art. 2528 c.c., non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La persona o l'ente che desidera diventare socio deve presentare domanda scritta, specificando:

- a) per le ditte individuali, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, partita IVA e sede dell'impresa;
- b) per gli enti, denominazione o ragione sociale, sede, nazionalità, codice fiscale, copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, elenco dei soci;
- c) ubicazione dell'azienda turistico-alberghiera, con specificazione delle caratteristiche dell'attività svolta nell'ultimo triennio che interessino l'attività della società;
- d) ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno conoscere ai fini dell'ammissione.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa, motivando un eventuale mancato accoglimento.

La delibera di ammissione diventa efficace nei confronti della società dopo l'annotazione nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo determinata dall'assemblea per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione. Se richiesta, deve essere versata all'atto della presentazione della domanda, una tassa di ammissione nella misura stabilita dallo stesso Organo Amministrativo. In caso di mancato accoglimento della domanda, tali somme saranno restituite all'aspirante socio entro sessanta giorni.

Articolo 7

Con l'accoglimento della domanda di ammissione, il socio assume i seguenti obblighi:

- a) osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni approvati dall'assemblea e le altre deliberazioni prese dagli organi della società;



- b) applicare le regole dettate dalla società;
- c) corrispondere i contributi finanziari annuali eventualmente stabiliti dall'organo amministrativo;
- d) non aderire ad altre organizzazioni, per quanto riguarda l'attività oggetto dell'attività della società;
- e) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio, salvo i casi di recesso o esclusione;
- f) consentire i controlli e le ispezioni al fine di accertare l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del consorzio, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di vigilare sull'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei soci.

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte, oppure contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni o non versi i contributi finanziari dovuti, sono applicabili le sanzioni stabilite da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Il socio ha diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni delle assemblee ed alla nomina delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi, dei benefici e di tutti i vantaggi mutualistici offerti dal consorzio, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti interni, dalle deliberazioni sociali e dalle leggi in materia;
- c) di ottenere la remunerazione dell'attività alberghiera svolta a favore della società, in proporzione alla quantità e qualità conferita. La remunerazione sarà stabilita annualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, secondo le condizioni economiche stabilite nei regolamenti interni del consorzio; sugli importi relativi ai conferimenti effettuati, i soci potranno chiedere un'anticipazione, che potrà essere concessa compatibilmente con le condizioni finanziarie della società ed alle condizioni previste dai regolamenti interni;
- d) di prendere visione dei libri sociali, dando congruo preavviso all'organo amministrativo e, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, del bilancio d'esercizio e delle relazioni accompagnatorie;
- e) di formulare all'organo amministrativo osservazioni e proposte relative alla gestione sociale.

Articolo 8

Il recesso del socio è ammesso:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata alla società; spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c.

Esso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti



mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso, il recesso deve essere comunicato alla società, con un preavviso di almeno dodici mesi ai sensi dell'art. 26, comma 3, n. 5 del d.lgs. n. 228/2001.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che mantenga un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente;
- c) che svolga attività concorrente con quella della società;
- d) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni approvati dall'assemblea;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal momento dell'annotazione nel libro soci.

Articolo 10

Nel caso di decesso di un socio titolare della ditta individuale, la società continuerà con gli eredi o legatari della sua quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo.

In caso di trasferimento del fondo o dell'azienda di uno dei soci, l'acquirente può subentrare in società con l'osservanza delle procedure di ammissione di cui all'art. 6.

Articolo 11

I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, hanno diritto al rimborso del valore delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2535 c.c. e, se non in contrasto, con le agevolazioni fiscali connesse al carattere di mutualità prevalente della cooperativa.

Il socio receduto, così come il socio espulso, restano, comunque, vincolati per gli impegni assunti nei confronti del consorzio antecedentemente alla data di recesso o espulsione.

FONDO CONSORTILE - CAPITALE

Articolo 12



Il fondo consortile è così costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in un numero illimitato di quote nominative, del valore non inferiore a euro 100,00 (cento) e non superiore al massimo consentito dalla legge;
- b) dai contributi versati dai soci, che l'organo amministrativo potrà deliberare anno per anno in conformità al successivo articolo 14;
- c) dalla riserva legale, formata dagli avanzi di gestione e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo 11;
- d) dai beni e dalle attrezzature acquistati dalla società;
- e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva o fondo che l'assemblea riterrà opportuno costituire e dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi; qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'organo amministrativo potrà deliberare la sua reintegrazione da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini di tale reintegrazione anche a mezzo di contributi straordinari.

L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 15 del regolamento C.E. n. 2200/1996, potrà istituire un fondo di esercizio, il cui funzionamento sarà definito da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Articolo 13

Ai sensi dell'art. 2514 codice civile, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 14

In considerazione degli scopi consortili della società, l'organo amministrativo, in rapporto alle esigenze di gestione dell'esercizio in corso, potrà chiedere ai soci il versamento di un contributo annuale, ai sensi dell'art. 2515/ter, comma 2, codice civile, fermo restando che i soci non assumeranno responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, nel rispetto delle norme vigenti, stipulare finanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

Articolo 15

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 16

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.



Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Articolo 17

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, destinandoli:

- a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi dell'art. 2545/quarter, comma 1, c.c.;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545/quarter, comma 2, c.c.;
- c) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, ai fini della rivalutazione delle quote sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2545/quarter, comma 3, c.c.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I criteri per la ripartizione dei ristorni da riconoscere, ai sensi dell'art. 2545/sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai soci cooperatori, sono fissati da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c.

E', comunque, esclusa la distribuzione degli utili e di eventuali dividendi ai soci.

Le riserve ed i fondi della cooperativa non sono distribuibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

Articolo 18

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, da nominare solo nel caso si verificano i presupposti di cui all'art. 2477 c.c.

ASSEMBLEA

Articolo 19

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano



tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito della provincia di Latina, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure con avviso affisso presso la sede sociale sempre almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, sarà convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno il quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal collegio sindacale.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, il collegio sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.

Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Articolo 21

Hanno diritto di votare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Per i soci, pubblici o privati, forniti di personalità giuridica, partecipano i rispettivi rappresentanti legali, secondo legge o statuto, o altra persona delegata ai sensi del comma successivo.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Nessuno socio può cumulare più di una delega.

Articolo 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché, ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c. sugli argomenti



che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. L'assemblea delibera, inoltre, sulle direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità della cooperativa.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a nove membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina, nominati anche fra estranei alla società, nel rispetto di quanto previsto dal del presente articolo circa la designazione dei Consiglieri stessi.

La durata della carica degli amministratori è fissata a tempo indeterminato, fino a dimissioni od a revoca, salvo che i soci che procedono alla nomina ne abbiano fissato la durata. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Al socio "Federalberghi Latina - Associazione Provinciale Albergatori Prov. di Latina" spetta il diritto personale ed incedibile di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mentre agli altri soci spetta in assemblea il diritto di nominare gli altri componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Presidente tra i Consiglieri nominati dalla suddetta associazione "Federalberghi LATINA".

Lo stesso consiglio può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 24

Il Consiglio si riunisce, presso la sede della società o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. Le riunioni



sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario.

Articolo 25

Al consiglio di amministrazione spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della società, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può nominare direttori, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratori delegati, entro i limiti previsti dall'art. 2381 e dall'art. 2544 comma 1 codice civile.

RAPPRESENTANZA

Articolo 26

La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono attribuite, disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione, od a chi ne fa le veci, ed agli amministratori delegati nei limiti della delega. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà agli institori, ed ai procuratori, se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega.

L'assemblea dei soci delibererà eventuali emolumenti per i consiglieri, gli amministratori, i direttori, gli institori ed i procuratori; ad essi spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c., oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non



soci, regolato dagli artt. 2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri ed i compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, a norma di legge.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei ristorni eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal presidente del consiglio notarile del luogo dove ha sede la società, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le norme di legge.

La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 30

Ai sensi dell'art. 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; tali regolamenti potranno anche disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

Articolo 31

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa espresso riferimento al codice civile, alle disposizioni sui consorzi, sulle società cooperative, sulle società a responsabilità limitata ed alle altre disposizioni regionali, nazionali e sovranazionali in materia vigenti".